Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Sabato, 20 agosto 1932 - Anno X** **Numero 192**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1-2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. 972.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, nonchè al Protocollo e alla Dichiarazione annessi, stipulati in Roma il 3 marzo 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, nonchè al Protocollo e alla Dichiarazione annessi, stipulati in Roma il 3 marzo 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. B. Gli atti internazionali di cui sopra furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del 26 marzo, n. 71.*

LEGGE 16 giugno 1932, n. 973.

Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le deroghe di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1907, n. 489, concernenti il riposo sia festivo che settimanale, sono concesse con decreto del prefetto, sentito il podestà e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 2.

Salvo quanto dispongano altre leggi, il prefetto potrà determinare, con suo decreto, su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessate e sentito il podestà, per singole località e categorie:

a) il giorno di riposo compensativo, quando sia consentito il lavoro nel giorno della domenica permanentemente (per i casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 489) o temporaneamente (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 7 luglio 1907, n. 489);

b) i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche;

c) l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonchè nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orari;

d) l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali.

Art. 3.

In caso di trasgressione alle norme contenute nei decreti prefettizi di cui sopra, saranno applicate le sanzioni stabilite per le trasgressioni alla legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 974.

Nuovo aumento del fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti, nonchè provvidenze straordinarie per l'alleviamento dei debiti gravanti sugli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e successive modifiche ed integrazioni;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apprestare nuovi ed efficaci interventi a favore degli agricoltori, con particolare riguardo alle esigenze dell'economia agraria di alcune Provincie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito operanti nella provincia di Brescia sono autorizzati a concedere, semprechè concorrano sufficienti garanzie, la ratizzazione in non più di cinque annualità, uguali in conto capitale, dei prestiti accordati direttamente o in via di risconto, tanto nelle speciali forme del credito agrario di esercizio quanto in quelle del credito ordinario, ad agricoltori, enti ed associazioni agrarie, per gli scopi previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e, in genere, per opere ed attività nell'interesse dell'agricoltura.

A garanzia delle operazioni ratizzate sarà costituito a favore dello Istituto creditore un privilegio, con le norme e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 del Regio decreto-legge sopra citato. Tale privilegio, peraltro, sarà limitato a tuttociò che serve a coltivare ed a fornire i fondi per cui furono creati i debiti ratizzati ed avrà la durata del periodo di ratizzazione.

La ratizzazione è applicabile ai prestiti in essere alla data del 15 giugno 1932, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga e della corresponsione del contributo dello Stato negli interessi, sono tutti riportati alla data del 1° luglio 1932.

Art. 2.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi dei prestiti ratizzati ai sensi del precedente articolo, in misura costante, non superiore al 3 % annuo sull'importo del debito, quale risulta all'inizio del periodo di ratizzazione.

Detto contributo avrà decorrenza dal 1° luglio 1932 e sarà pagato dopo l'emanazione del provvedimento di concessione, per la prima annualità, riferibile al 1° luglio 1932 ed al 1° luglio degli esercizi successivi per le restanti annualità.

Art. 3.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente art. 2 è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per cinque esercizi finanziari, a cominciare dal 1932-33, un fondo di lire 4.800.000.

Art. 4.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concedere uno straordinario contributo negli interessi sui debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura ed esistenti al 15 giugno 1932, dagli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola, con Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario.

Tale contributo potrà essere concesso anche per debiti contratti con Istituti diversi, a Consorzi di bonifica e di irrigazione operanti nella provincia di Brescia, i quali non abbiano finora beneficiato di alcun altro contributo statale.

Detto contributo sarà corrisposto, in misura non superiore al 3,50 % annuo scalare, per la residua durata dei mutui beneficati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1932 e, in ogni caso, per non più di 25 anni.

Nella provincia di Pola il contributo predetto potrà essere assegnato anche per mutui da contrarsi dagli agricoltori, per il consolidamento dei loro debiti.

I contributi previsti nel presente articolo non possono essere cumulati con quello di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stanziati, per 25 esercizi finanziari, a cominciare dal 1932-33, un fondo di L. 500.000 per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo 4 sui debiti fondiari degli agricoltori della provincia di Brescia ed un fondo di L. 1.500.000 per lo stesso contributo sui debiti degli agricoltori della provincia di Pola.

Art. 6.

Il fondo concesso ai fini previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e dal R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, è aumentato di L. 10.000.000 annue per 25 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1932-33.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 5 e 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG
DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 121. — FERZI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 975.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a S. M. il Re nell'udienza del 28 luglio 1932-X sul decreto che autorizza la prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ!

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha stipulato con l'Unione pubblicità italiana una convenzione per promuovere, mediante la pubblicità sui giornali, l'incremento di taluni servizi postali e telegrafici.

Tale convenzione è stata concordata per la durata di un anno a decorrere dal 28 ottobre 1931.

Per provvedere alla spesa derivante dalla Convenzione stessa, limitatamente al periodo ottobre 1931-giugno 1932, fu inscritta nel bilancio passivo dell'esercizio 1931-32 in virtù del R. decreto 18 gennaio 1932, n. 19, la somma di lire 2.062.500, prelevandola dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda postale telegrafica.

Ma poichè la predetta convenzione comporta un onere complessivo di lire 2.750.000, si rende necessario stanziare, nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, sull'apposito capitolo aggiunto, la residuale somma di lire 687.500.

A ciò provvede, con prelevamento dal suddetto fondo di riserva, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 636, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 11.773.500 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 687.500 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 19 del bilancio della entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1932-33 e da inscriversi al capitolo aggiunto 108 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo:

« Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ». (In conto competenza).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 119. — FERZI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 976.

Destinazione di una quota del patrimonio dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, con sede in Roma, alla costituzione di una Scuola agraria consorziale in Palmi, e rettifica del R. decreto 18 luglio 1930, n. 1359, relativo alla « Casa Famiglia Regina Elena ».

N. 976. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, la quota del patrimonio dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, con sede in Roma, dell'ammontare di L. 2.872.139, è destinata a costituire in Palmi una Scuola agraria consorziale che viene eretta in ente morale; e il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1359, con il quale una quota del patrimonio dell'Opera di patronato suddetta, per l'ammontare di L. 1.273.200, veniva destinata a costituire in Messina la « Casa Famiglia Regina Elena », è rettificato nel senso di determinare in lire 1.217.200 l'ammontare della quota da assegnare alla predetta « Casa Famiglia Regina Elena ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932.

Designazione di nuove località edificabili del territorio del comune di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il Nostro decreto 27 giugno 1922, n. 1339, col quale furono apportate variazioni alle tabelle 5ª e 6ª allegate al testo unico sopra citato, per quanto riguarda le località della frazione di Briga del comune di Messina designate per le nuove edificazioni, e quelle sulle quali sono vietate le ricostruzioni, estendendosi la facoltà di edificare per una zona larga m. 25 a partire dal ciglio della statale Messina-Catania verso il mare a nord dell'abitato medesimo;

Vista la domanda 14 novembre 1931 del cennato Comune diretta ad ottenere che tale facoltà venga ulteriormente estesa alla zona a sud dell'abitato, allo scopo di rendere ivi possibile la costruzione dell'edificio scolastico;

Ritenuto che nulla osta al riguardo, trovandosi quest'ultima zona nelle identiche condizioni di quella più a nord, per la quale col citato decreto 27 giugno 1922, venne tolto il divieto di ricostruzione, nonchè nelle immediate adiacenze del territorio del villaggio di Giampilieri, per il quale non esiste divieto alcuno;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 9 maggio 1920, n. 665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle località dell'abitato di Briga, frazione del comune di Messina, designate per le nuove edificazioni secondo la tabella 5ª allegata al testo unico, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 è aggiunta la seguente:

« Zona a valle della statale Messina-Catania per una striscia larga m. 25 a partire dal ciglio della statale medesima verso il mare ».

Art. 2.

Le località dell'abitato medesimo in cui ai sensi della tabella 6ª allegata al citato testo unico, sono vietate le ricostruzioni, rimangono determinate come appresso:

« Parte dell'abitato a valle della statale Messina-Catania, eccetto la striscia larga m. 25 a partire dal ciglio della statale medesima, verso il mare ».

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1932 - Anno X
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 157.

(6100)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1693 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Caterina ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Budinich e della fu Caterina Simicich, nata a Lussingrande il 12 agosto 1847 e abitante in Lussingrande, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4333)

N. 1698 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Domenico figlio del fu Simeone e della fu Nicolina Bellanich nato a San Pietro dei Nembi il 12 marzo 1854 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « B.dinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Budinich fu Giovanni e fu Maria Danati nata a S. Pietro dei Nembi il 1° dicembre 1859, ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Domenico, il 15 gennaio 1895, e Giovanni, il 28 settembre 1893, ed alla nuora Maria Gerolimich di Fortunato e fu Vincenza Lettich, nata a S. Pietro dei Nembi il 29 agosto 1898, moglie di Giovanni Budinich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4334)

N. 1728/1 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Romano figlio di Martino e di Maria Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 28 febbraio 1895 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Ragusin di Marco e di Giovanna Lettich nata a S. Pietro dei Nembi il 1° gennaio 1899 ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Bruno, il 17 dicembre 1920, e Riccardo, il 28 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4335)

N. 1728 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Martino figlio del fu Giovanni e di Marca Bussanich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 13 agosto 1854 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budi-

nich fu Giacomo e fu Antonia Bellanich nata a S. Pietro dei Nembi il 3 giugno 1858, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Alberto, il 9 maggio 1886; Maria, il 24 novembre 1892; Beatrice, il 27 luglio 1897; Antonia, il 14 ottobre 1899, e Stefania, il 9 settembre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4336)

N. 1700 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Elena ved. di Matteo figlia del fu Nicolò Budinich e di Antonia Simicich nata a Lussingrande il 14 agosto 1852 e abitante a Lussingrande, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4337)

N. 1699 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Budinich Elisa, figlia del fu Marè Antonio e della fu Adele Zubranich, nata a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4338)

N. 325 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jurich-Luxetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jurich-Luxetich Narciso figlio del fu Giacomo e di Maria Mussonich, nato a Pola l'8 gennaio 1889 e abitante a Pola, via Gladiatori n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giuri-Lussetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Polli Filomena di Nicolò e fu Vascon Rosa, nata a Pola il 13 febbraio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4339)

N. 329 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Juricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Juricich Matteo figlio del fu Martino e della fu Domenica Zaulovich nato a S. Martino di Albona

il 15 gennaio 1866 e abitante a Stignano (Pola) n. 85 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fonovich Giovanna fu Antonio e fu Viscovich Domenica nata a San Martino di Albona il 20 gennaio 1872, al figlio Giuseppe, nato a Pola il 17 aprile 1897, ed ai figli nati a Stignano: Rosa, il 5 febbraio 1904; Albina, il 22 febbraio 1909; Pio, il 6 marzo 1913; ed alla nuora Radossevich Maria di Giovanni e fu Maria Radossevich, nata a Medolino il 3 febbraio 1897; ed ai nipoti, figli di Giuseppe e di Maria Radossevich: Albina, nata a Stignano il 28 gennaio 1920; Caterina, nata a Zagabria il 28 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4340)

N. 310 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Juran-Catenich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Juran Caterina ved. Drusetta-Catenich, figlia del fu Antonio e della fu Sterznico Antonia, nata a Pedena (Pisino) il 3 dicembre 1869 e abitante a Pola, via Valmale n. 52, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurani-Catteni » (Giurani Caterina ved. Drusetta-Catteni).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4342)

N. 603 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gobich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gobich Carlo figlio del fu Valentino e di Eufemia Jeromella, nato a Pola il 21 luglio 1917, e abitante a Pola, via Monte Grande n. 135, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gobbi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4343)

N. 616 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grubissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Grubissich Anna figlia di Giacomo e di Zuccherich Domenica, nata a Pola il 6 novembre 1924 e abitante a Fasana (Pola) n. 129 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grubissi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4344)

N. 625 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grach Oreste figlio del fu Giuseppe e della fu Pulin Virginia, nato a Visignano il 6 settembre 1902 e abitante a Visignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gracco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Casalaz Giuseppina di Antonio e di Anna Lacosegliaz, nata a Montona il 23 dicembre 1904, ed alla figlia Eligia, nata a Visignano il 24 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4345)

N. 560 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che il forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martincich Giovanni, figlio di padre ignoto e di Maria Martincich, nato a S. Lorenzo Pasenatico (Orsera) l'11 ottobre 1888 e abitante a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rachele Xicovich fu Antonio e fu Lucia Banich nata a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 26 marzo 1891, ed alle figlie nate a S. Lorenzo del Pasenatico: Maria, il 14 maggio 1910; Erminia, il 3 luglio 1914; Ida, il 6 ottobre 1919; Alice, il 22 settembre 1921; Nevia, il 5 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4346)

N. 1127 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Moborac » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Moborac Federica, figlia di Gregorio e di Chebba Fosca, nata a Pola il 4 marzo 1879 e abitante a Pola, via Operai n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ermacora ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Trieste: Giorgio, il 21 febbraio 1901; Bruna, il 28 novembre 19[illegible]; Mario il 31 agosto 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4347)

N. 867 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mecovich » è di origine italian[a] e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mecovich Lucia ved. Ricato, figlia del fu Luca e della fu Cossara Oliva, nata a Promontoro (Pola) il 2 ottobre 1857 e abitante a Medolino (Pola) n. 160, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meconi (Meconi Lucia ved. Ricato) ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4348)

N. 702 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Marassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marassich Francesca ved. Lucerna, figlia del fu Nicolò e della fu Masserotto Domenica, nata a Rovigno il 2 maggio 1847 e abitante a Pola, via Tartini, 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi (Marassi Francesca ved. Lucerna) ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4349)

N. 1001 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Milanovich-Cliba » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Milanovich Caterina ved. Cliba, figlia del fu Francesco e della fu Putigna Francesca, nata a Pedena (Pisino) il 28 febbraio 1852 e abitante a Gallesano (Pola) n. 447, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milani-Clibo » (Milani Caterina ved. Clibo).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4350)

N. 1063 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Milotich Francesca ved. Culle, figlia del fu Giovanni e di Culle Maria, nata a Gallignana (Pisino) il 16 ottobre 1886 e abitante a Pola, via Giovia, n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millotti (Millotti Francesca ved. Culle) ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4351)

N. 569 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi Nicolich-Scopinich » sono di origine italiana e che il forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Nicolich Marianna ved. Scopinich figlia del fu Martino e della fu Nicolich Marianna, nata a Lussinpiccolo il 24 ottobre 1854 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli-Scopini (Niccoli Marianna ved. Scopini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella orma italiana anzidetta di Scopini anche alle figlie del fu Stefano Scopinich, nate a Lussinpiccolo: Maria, il 6 giugno 1882; Silvia, il 11 febbraio 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4352)

N. 530 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavich Antonio figlio del fu Antonio e di Pola Maria, nato a Promontore (Pola) il 5 luglio 1895 e abitante a Pola, via Tartini n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pavi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola dalla fu Caporalin Lucia: Vladimiro il 16 gennaio 1921 e Jolanda il 3 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4353)

N. 527 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paus » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Paus Giovanni, figlio di Matteo e di Cleva Maria, nato a Pola il 21 dicembre 1897 e abitante a Pola, via del Belgio n. 218, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smocovich Giuseppina di Antonio e di Kukarich Frea, nata a Pola il 6 marzo 1902 ed alla figlia Norma, nata a Pola il 3 aprile 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4354)

N. 524 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paulisich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Paulisich Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Vodopia Maria, nata a Pola il 5 novembre 1909 e abitante a Pola, Via Monvidal n. 76, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pauli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4355)

N. 1853 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bestiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bestiach Orsola ved. di Giuseppe, figlia del fu Antonio Zugna e della fu Maria Ficon, nata a Cesari (Capodistria) il 23 ottobre 1858 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestiaco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4356)

N. 1852 B.

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA
IL PREFETTO

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bestiach » e « Bolcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bestiach Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Giuseppe Bolcich e della fu Michela Pobega, nata a Cesari (Capodistria) il 22 settembre 1856 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestiaco » e « Bolci » (Bestiaco ved. Maria, nata Bolci).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 15 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Zenuti Ernesto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 584,50, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154/7068 — Data: 7 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Ciraolo notar Giuseppe fu Placido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 55, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4145)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2205 — Data: 13 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione: Spadacenta Carlo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 206,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1807 — Data: 7 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Genova — Intestazione: Contin Amalia ved. Passamonti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 270, consolidato 5 %, con decorrenze diverse.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4209)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 140 posti di disegnatore o computista nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, apparsa nella puntata n. 170 della *Gazzetta Ufficiale* in data 25 luglio 1932-X, nella parte relativa al voto della prova orale riportato dal signor Salerni Cesare (n. 185) è stata erroneamente indicata la votazione di 7,70 anzichè quella di 6,70 come risulta dal decreto originale.

(6111)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 9272, di L. 170.242,50 in data 9 marzo 1930, con scadenza nell'esercizio 1930-1931, intestata al signor Scopelliti Domenico fu Matteo, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Il direttore generale: GRASSI.

(6107)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due membri del Consiglio provinciale sanitario di Napoli.

Si comunica che con R. decreto 2 maggio 1932, (registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1932, registro n. 5 Interno, foglio numero 194), i proff. Francesco Giordani e Michele Carlucci sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Napoli, pel triennio in corso 1930-1932.

(6106)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio stradale « Vizzini Donninga » e « Vizzini Titirò-Bandienere » in prov. di Catania.

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 4 corrente mese, al registro n. 12, foglio 372, è stato costituito il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria « Vizzini Donninga » e della strada interpoderale « Vizzini Titirò-Bandienere » con sede a Vizzini in provincia di Catania.

(6108)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con R. decreto in data 5 agosto 1932-X in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Cosco Tommaso, residente nel comune di Cosenza, distretto notarile di Cosenza, è stato dispensato dall'ufficio, per limiti di età, con effetto dal 12 agosto 1932 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 9 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6109)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti gratuiti e semigratuiti in Istituti di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduto il decreto Ministeriale 22 giugno 1932, col quale è stato aperto il concorso per il conferimento di posti gratuiti in Istituti femminili di educazione;

Decreta:

1. Ai posti messi a concorso col predetto decreto Ministeriale 22 giugno 1932 sono aggiunti i seguenti:

A) Collegio femminile di S. Agostino in Piacenza: un altro posto gratuito.

B) R. Conservatorio femminile di S. Chiara in S. Miniato: 2 posti semigratuiti. (Tali posti, a carico dell'Ente sono riservati a giovanette dai sei ai tredici anni, di cittadinanza italiana o di territorio linguisticamente e storicamente italiano non compreso nei confini politici del Regno, con preferenza, a parità di condizioni alle native del Comune di S. Miniato che intendano frequentare il corso elementare e magistrale presso il detto Conservatorio.

C) R. Conservatorio di S. Anna in Pisa: 2 posti gratuiti. (A carico dell'Ente e riservati: uno ad una giovanetta dalmata ed uno ad una orfana del terremoto del Vulture che intendano frequentare il corso elementare, il R. Istituto magistrale annesso, oppure altra scuola media della città. Le aspiranti dovranno avere età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici al 30 settembre 1932).

2. Ferme restando tutte le condizioni fissate dal citato bando di concorso in data 22 giugno 1932, si avverte che le domande e i relativi documenti per concorrere ai posti sopra indicati dovranno essere presentate non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale (parte II).

3. Le domande dovranno essere inviate al Ministero (Ispettorato generale per gli istituti di educazione), con la indicazione dell'istituto eventualmente preferito dalla concorrente, e corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1931-32 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano superati esami di Stato, certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate — nel Comune di origine e in quello di residenza — dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine), occorre analogo certificato anche pel Comune di origine;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso, quelle accessorie, e di mezza retta se si concorre ai posti semigratuiti di S. Miniato;

h) le orfane del terremoto del Vulture dovranno produrre un certificato che attesti tale loro condizione.

4. Domanda e documenti sono esenti da bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

5. Le giovani che sono già alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal requisito dell'età e dal presentare il certificato di sana costituzione fisica.

6. Le concessionarie di un posto gratuito o semigratuito decadranno da ogni diritto se dopo la comunicazione del conferimento del beneficio lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. Le giovanette che otterranno uno dei predetti posti sono esonerate soltanto dalla retta annuale, o da metà di essa, e godranno il beneficio per tutta la durata degli studi purchè ottengano ogni anno il passaggio alla classe superiore.

8. Per i posti semigratuiti nel Conservatorio di S. Miniato occorre aver meritato una media non inferiore ai sette decimi.

Solo per ragione di salute è consentito di conservare il posto senza aver ottenuto la promozione.

Il beneficio si può perdere anche prima per ragione di disciplina o per ragione di morosità.

9. Anche per i posti indicati nel presente decreto il concorso sarà giudicato da una Commissione Ministeriale.

Roma, addì 13 agosto 1932 - Anno X.

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(6110)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.